

Approvato con D.R. n. 1143 del 31.03.2010

REGOLAMENTO DEI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTITUZIONE

- 1) Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina l'istituzione ed il funzionamento, presso l'Università degli Studi di Parma, dei corsi per il conseguimento di Dottorati di Ricerca in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione scientifica.
- 2) I corsi di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Università degli Studi di Parma sulla base delle disponibilità finanziarie garantite da finanziamento ministeriale, da stanziamenti gravanti sul bilancio universitario nonché mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscono idonee risorse umane e strumentali.
- 3) I predetti corsi possono altresì essere istituiti in consorzio con altre università sulla base di specifico atto convenzionale.
- 4) I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dal Rettore, con proprio decreto, su proposta dei Consigli di Dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria, previa delibera del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e previa valutazione del Nucleo di Valutazione interna sulla sussistenza dei requisiti di idoneità di cui all'art. 2, verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa e la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie alla attivazione e al funzionamento.
- 5) Ciascun ciclo di corso di dottorato deve prevedere a bando un numero di partecipanti non inferiore a tre. Le tematiche scientifiche del corso e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi almeno al contenuto di un settore scientifico disciplinare o di aggregazione di più settori.
- 6) L'istituzione dei corsi è comunicata dal Rettore al Ministero che ne cura la diffusione per quanto di sua competenza.
- 7) Con decreti rettorali sono determinati annualmente per ogni corso da attivare:
 - a) il numero dei posti previsti, per ciascun ciclo di corso;
 - b) l'importo dei contributi;
 - c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare previa valutazione comparativa del merito;

d) la durata del corso.

ART. 2
REQUISITI DI IDONEITA' PER L'ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

1) Il Nucleo di Valutazione interna valuta i requisiti di idoneità al momento della istituzione dei corsi di dottorato, nonché all'inizio di ogni anno accademico per verificarne il permanere. Il Senato Accademico assumerà le opportune determinazioni di attivazione o disattivazione.

2) Per i compiti di cui al comma 1, il Nucleo di Valutazione interna può avvalersi di Commissioni apposite competenti per area disciplinare costituite con decreto rettorale, sentite le strutture proponenti.

3) Sono requisiti di idoneità, accertati dal Nucleo Interno di Valutazione:

a) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;

b) la previsione di un coordinatore responsabile della organizzazione del corso, di un Collegio dei Docenti e di Tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;

c) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per le attività di studio e di ricerca dei dottorandi debitamente documentate dal proponente il corso;

d) nel caso di convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, la possibilità di documentata collaborazione che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;

f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.

4) Compete inoltre al Nucleo di Valutazione formulare annualmente la relazione sui risultati mediante l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al comma 3), alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui

all'art. 3 anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi. Tale relazione sarà accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico. La relazione verrà inviata al Ministero per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del Sistema Universitario; la relazione annuale è considerata anche ai fini del mantenimento dei corsi.

ART. 3 OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMI DI STUDIO

- 1) La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di elevata qualificazione.
- 2) I Dipartimenti e le strutture di coordinamento della ricerca universitaria, nel formulare le proposte di attivazione di corsi di dottorato di ricerca, determinano gli specifici obiettivi formativi ed i programmi di studio per ciascun corso, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.
- 3) Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n.317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università ed i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) La formazione del dottore di ricerca può essere integrata da eventuali periodi di studio all'estero per un periodo non superiore alla metà della durata del corso o da stage presso soggetti pubblici e privati, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti nel caso di periodi superiori a sei mesi o del coordinatore per periodi inferiori.

ART. 4 ACCESSO

- 1) Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di età e cittadinanza coloro che sono in possesso di laurea conseguita sulla base dell'ordinamento previgente al DM 509/99, di laurea specialistica o analogo titolo accademico conseguito all'estero. Il titolo accademico conseguito all'estero dovrà essere riconosciuto dal Senato Accademico, su conforme parere del Collegio dei Docenti, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca non coperto da borsa di studio.

2) Il bando di concorso è emanato dal Rettore, che ne dispone idonea pubblicizzazione, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e ne invia tempestiva comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.

Il bando indica:

- a) il numero complessivo dei posti disponibili;
- b) il numero e l'ammontare delle borse di studio da conferire previa valutazione comparativa del merito;
- c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- e) la durata del corso
- f) il calendario delle prove

Il numero minimo di ammessi a ciascun ciclo di corso di dottorato non può essere inferiore a tre.

3) Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati nonché i membri supplenti.

La Commissione è composta da tre membri scelti fra professori e ricercatori universitari di ruolo.

Il Rettore, su richiesta del Collegio dei Docenti, può integrare la commissione con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

La nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art.2195 del Codice Civile o soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.

La Commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

4) Per l'esame di ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami. Le procedure di valutazione comparativa intesa ad accertare la capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica consistono in una prova scritta, una prova orale o pratica e nella valutazione dei titoli.

La convocazione della prova scritta, ove non indicata nel bando, deve avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione della prova orale o pratica avviene ugualmente per raccomandata, con avviso di ricevimento, da inviarsi a coloro che avranno superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per la prova

ovvero, in caso di rinuncia al termine suddetto da parte di tutti i candidati, a mezzo comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice.

I candidati devono esibire idoneo documento di riconoscimento.

La Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle prove.

I titoli verranno valutati fino ad un massimo di 20 punti.

E' ammesso alla prova orale o pratica il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale o pratica si intende superata se il candidato consegue una valutazione di almeno 40/60.

Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

I corsi hanno inizio dopo il termine delle iscrizioni.

In caso di rinuncia di un avente diritto entro due mesi dall'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio della amministrazione.

Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della L. 241/1990.

5) I titolari di borse di studio della Comunità Europea conferite nell'ambito di reti di ricerca comunitarie, individuate dal Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti, sono ammessi su domanda a corsi di Dottorato dell'Università di Parma. La domanda deve contenere, oltre alla documentazione della borsa di studio, un piano di ricerca che si intende sviluppare presso il corso di Dottorato, un curriculum vitae e due lettere di presentazione da parte di Docenti ufficiali presso Università europee; la domanda è sottoposta all'approvazione del Collegio dei Docenti del Dottorato. Qualora la domanda risulti accolta, il candidato è ammesso al corso di Dottorato, in quanto attivato, nel primo ciclo successivo alla data di accettazione. Il relativo posto risulta in sovrannumero rispetto ai posti messi a bando per il ciclo di riferimento.

ART. 5

DIRITTI E DOVERI DEL DOTTORANDO

1) Il Dottorando è tenuto a garantire la frequenza al corso di dottorato sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti.

2) Ai sensi della L. 14 gennaio 1999 n. 4 i vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il Dottorato, nell'attività assistenziale se compatibile con le finalità formative su proposta del Collegio dei Docenti.

3) Ai sensi della L. 3 luglio 1998, n. 210 art. 4 comma 3 al pubblico dipendente è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e di usufruire della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti, ai sensi dell'articolo 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4) Non è consentita la contestuale iscrizione ad altri Corsi di Studio.

5) I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca sono ammessi in sovrannumero al dottorato, senza borsa di studio.

6) I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove di esame per l'ammissione, sono ammessi al dottorato anche in sovrannumero.

7) Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di assegno di ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia al compenso della borsa di studio per il Dottorato di Ricerca.

8) I Dottorandi di ricerca possono contribuire alle attività didattiche, svolgendo una limitata attività rivolta agli studenti dei corsi di laurea nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei docenti d'intesa con la Facoltà. L'attività didattica dovrà essere attinente all'area di afferenza del Dottorando e potrà esplicarsi mediante:

- a) affidamento di compiti didattici integrativi o sussidiari;
- b) partecipazione alle commissioni d'esame;
- c) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle prove finali e alle tesi di laurea.

L'attività didattica non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.

L'attività didattica ha carattere facoltativo e non comporta alcun onere per l'Università e potrà essere affidata al Dottorando solo con il consenso dello stesso.

E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o ricerca del Dottorando.

9) La sospensione degli obblighi di frequenza del Dottorato, fino ad un massimo di un anno, è consentita in caso di maternità, servizio militare, grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari con interruzione dell'erogazione della relativa borsa e successivo recupero alla ripresa della regolare frequenza.

ART. 6 DURATA DEI CORSI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1) I corsi avranno la durata prevista dal Decreto Rettorale con cui vengono istituiti. I corsi comunque non possono avere durata inferiore ai tre anni.

2) Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. L'esame finale potrà essere ripetuto una sola volta.

3) I candidati all'esame per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca dovranno presentare domanda, entro l'ultimo mese dell'ultimo anno di corso, al Magnifico Rettore.

I candidati, entro il mese successivo dovranno inoltre consegnare la tesi in formato elettronico presso il deposito istituzionale dell'Università di Parma "Dspace-Unipr" presentando contestualmente una dichiarazione al Magnifico Rettore, attestante l'assoluta conformità della copia elettronica depositata con le copie cartacee, controfirmate dal Tutore e dal Coordinatore, che dovranno essere successivamente trasmesse a ciascuno dei membri della commissione dell'esame finale.

La tesi può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

4) Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo, (anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso). A tal fine il candidato deve presentare domanda entro l'ultimo mese dell'ultimo anno di corso.

Durante tale periodo di proroga il Dottorando non usufruisce di borsa di studio: potrà comunque accedere alle strutture universitarie al fine di portare a compimento l'attività formativa.

5) La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere al Magnifico Rettore di tenere conto di particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento dell'esame finale.

Il Rettore, qualora ritenga giustificata la richiesta, potrà autorizzare la Commissione a riconvocarsi in data successiva.

6) Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione giudicatrice, nonché i membri supplenti, sentito il Collegio dei Docenti. La Commissione è composta da tre

membri scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.

Almeno due membri devono appartenere ad università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniera.

Nel caso di dottorati comprendenti curricula differenziati il Collegio dei Docenti può chiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici composte da professori e ricercatori universitari di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali fanno più specificatamente capo i singoli curricula.

7) Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

8) Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

9) Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore entro e non oltre il 60° giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato e sono tenute a concludere le valutazioni entro i successivi tre mesi.

Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate e recepite dal Rettore, provocano la nomina del componente supplente. Nella impossibilità dei supplenti a far parte della commissione il Rettore provvede alla integrazione con proprio decreto.

10) La commissione che non abbia concluso i lavori decorso il termine di 3 mesi decade. Il Rettore nomina una nuova commissione, con l'esclusione dei componenti decaduti.

11) L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

12) Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale ed è conferito dal Magnifico Rettore.

L'Università a richiesta dell'interessato provvede a certificare il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

L'Università provvede, mediante procedura telematica, al deposito di copia elettronica delle tesi finali presso i server delle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

ART. 7 BORSE E CONTRIBUTI

1) Le borse di studio sono conferite ai sensi del Decreto del Rettore di cui all'art. 1.

L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997.

2) Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle graduatorie.

A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM 30/4/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9/6/97.

3) I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalla Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art.4 comma 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, sono preventivamente esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

4) L'Università può stipulare convenzioni, in data antecedente alla emanazione del bando, per il finanziamento di borse di studio comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi con soggetti estranei all'amministrazione universitaria anche in applicazione dell'art.5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazione ed integrazioni

5) La durata della erogazione della borsa è pari all'intera durata del corso.

6) Il pagamento della borsa di studio avrà cadenza bimestrale salvo comunicazione del coordinatore di mancato adempimento degli obblighi del Dottorando.

7) L'importo della borsa è aumentato per l'eventuale soggiorno all'estero nella misura del 50%.

ART. 8 ORGANI DEL DOTTORATO

1) Sono organi del corso:

Il Coordinatore e il Collegio dei Docenti.

2) La proposta di attivazione indica il numero complessivo di membri del Collegio, i nominativi dei docenti e la distribuzione dei componenti fra i singoli settori disciplinari.

3) Il Collegio dei Docenti è nominato con provvedimento del Rettore.

Il Coordinatore, designato dal Collegio dei Docenti fra i propri membri e nominato dal Rettore, è un professore di prima fascia a tempo pieno e non impegnato in altro corso di Dottorato.

4) Fanno parte del Collegio dei Docenti professori o ricercatori delle aree di riferimento del corso.

Il numero dei membri del Collegio docenti appartenenti all'Università di Parma non deve essere inferiore a nove per i corsi di durata triennale, non inferiore a dodici per quelli di durata quadriennale.

Il Coordinatore può designare, tra i componenti del Collegio Docenti, un Coordinatore Vicario, scelto tra i Professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Le attività svolte per il corso sono da ritenersi comprese fra le attività aggiuntive dei Professori (art. 9, 3° comma DPR 382/80) e concorrono all'assolvimento dell'obbligo orario.

5) Il Coordinatore e i componenti di un Collegio Docenti di Dottorato di Ricerca non possono fare parte di altri Collegi.

6) Compete al Collegio dei Docenti, presieduto dal Coordinatore:

a) organizzare la didattica del corso

b) curare e organizzare gli esami di ammissione e gli esami finali dei Dottorandi e le verifiche in corso di studio;

c) curare e organizzare il tutorato e seguire i progressi della ricerca di ogni Dottorando al fine di assicurare a ciascuno l'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica;

d) promuovere proposte di stipula di convenzioni con enti pubblici e privati su tematiche attinenti le discipline scientifiche del corso.

e) deliberare le ammissioni ai vari anni.

f) attuare i provvedimenti di sua competenza previsti dagli articoli precedenti.

ART. 9 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nella Legge 3 luglio 1998, n. 210 e nel Regolamento di attuazione ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.